



**Originale**

# **CITTA' DI CHERASCO**

Provincia di Cuneo

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 224**

### **OGGETTO:**

**ART. 6 D. LGS. 30.03.2001 E SS.MM.II. - PIANO TRIENNALE DEI  
FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022 - 2024 -  
APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di novembre alle ore dodici e minuti quindici nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
1. DAVICO Carlo - Sindaco	Sì
2. BOGETTI Claudio - Vice Sindaco	Sì
3. FERRONDI Umberto - Assessore	Sì
4. BOTTERO Elisa - Assessore	Sì
5. DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore	Giust.
6.	
7.	
Totale presenti	4
Totale assenti	1

Con l'intervento e l'opera della Signora NASI dott.ssa Chiara - Segretario comunale.

Il Signor DAVICO Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 ( L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- a norma dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, è previsto dal 01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, così come riepilogato nel prospetto allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera A), nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. [6, comma 6](#), del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Richiamato il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- all'art. 3 vengono suddivisi i Comuni in fasce demografiche;
- all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

Considerato che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato – da ultimo CdC Campania del 111 del 27/07/2020);

Rilevato che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che:

- le entrate correnti da considerare siano quelle relative ai Titoli I, II e III ( al netto dell'FCDE ) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI ( sempre al netto del FCDE di parte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- le spese di personale da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 ( quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 ( cococo e cocopro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile);

Rilevato che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 vanno presi alla data attuale in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2020 e per il FCDE il bilancio di previsione 2020 - dato assestato;

Rilevato, inoltre, che secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2020 in tema di spesa per le convenzioni di segreteria comunale: "ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, ciascun comune computa nella spesa del personale la quota a suo carico";

Preso atto che prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali **è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale**, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il Comune di Cherasco al valore indicato per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti nella percentuale del **26,90%**;

Rilevato che il posizionamento del Comune di Cherasco rispetto al valore soglia è individuato nella fascia E) ovvero, **popolazione tra 5.000 e 9.999 abitanti (valore soglia 26,90%)**;

Appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato, si procede pertanto al calcolo per l'ottenimento dell'incremento massimo di spesa per il personale come segue:

**A) Spesa personale 2020:**

€. **1.489.776,45** (comprensiva della spesa per il segretario in convenzione e al netto delle spese rimborsate per emergenza COVID) = 23,01 %

B) **Entrate correnti medie (2018/2020)** comprensive di TARI corrispettivo come comunicato dall'ente gestore al netto FCDE (prev. assestate 2020):

€. **6.473.366,25**

**C) Incremento massimo di spesa del personale non superabile:**

€. **1.741.335,52** (ottenuto moltiplicando le entrate correnti medie 2018/2020 pari ad €. 6.473.366,25 x il valore soglia del 26,90%)

**D) Differenza tra la spesa del personale effettivamente sostenuta nell'anno 2020 ed il tetto massimo di spesa del personale non superabile**

€. 1.741.335,52 - €. 1.489.776,45 =

**€. 251.559,07 incremento spesa di personale massimo disponibile:**

Preso atto quindi che, trovandosi il Comune di Cherasco al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che: "a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia";

Preso atto, inoltre, che l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, articolo 4, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 dello stesso Decreto;

Considerato, pertanto, che allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2022 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale anno 2018 per le % in tabella 2 del DPCM 17 marzo 2020 in base alla fascia demografica di appartenenza dell'Ente (ente in fascia E);

Rilevato quindi che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente

Spesa personale 2018	Percentuale incremento	Anno	Importo	Totale
1.611.854,00	24%	2022	386.844,96	1.998.698,96
1.611.854,00	25%	2023	402.963,50	2.014.817,50
1.611.854,00	26%	2024	419.082,04	2.030.936,04

Visto il parere RGS prot. 12454 del 15.01.2021 secondo il quale i resti assunzionali dei cinque anni precedenti il 2020 possono essere utilizzati solo in alternativa alla capacità assunzionale della tabella 2, se più favorevoli, e non in aggiunta;

Ritenuto, pertanto, che per gli enti virtuosi il margine complessivo di incremento sia determinato dalla somma dell'incremento di spesa di personale 2018 come da tabella 2 secondo la tabella che segue:

Spesa	Tab. 2 (2022)	Tab. 2 (2023)	Tab. 2 (2024)
Spesa pers.2018	1.611.854,00	1.611.854,00	1.611.854,00
Increment.max.spesa 2018 (tabella 2)	386.844,96	402.963,50	419.082,04
Assunzioni tempo Indeterminato.			
Resti 2015-2019			
Capacità assunzionale totale	386.844,96	402.963,50	419.082,04
Spesa personale con incremento tabella 2	1.950.343,34	1.998.698,96	2.014.817,50
Valore massimo non superabile (soglia) 26,90% lettera C	1.741.335,52	1.741.335,52	1.741.335,52
Incremento effettivo ammesso stante i valori di raffronto tra spesa dati tabella 1 minori di tabella 2  Si prende la differenza tra il valore soglia e la spesa personale 2018 incrementabile	129.481,52	129.481,52	129.481,52

resti non cumulabili – parere RGS 12454 del 15.01.2021

il valore soglia è dinamico e viene rideterminato di anno in anno in base ai dati aggiornati con l'ultimo rendiconto approvato;

Verificato che l'Ente in applicazione della nuova normativa **ha capacità assunzionale come da Tabella sopra riportata**, collocandosi tra i Comuni con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) in grado di sfruttare tutta la capacità assunzionale data dal DPCM 17 marzo 2020;

Preso atto che l'Ente:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, come si evince dalla tabella dei parametri di deficiarietà strutturale allegata al Rendiconto della gestione 2019 (ultimo consuntivo approvato);

- ha attuato le politiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti al fine di realizzare il rispetto del vincolo di cui all'art. 41 comma 2 del DL 66/2014 convertito con L. 89/2014;
- ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, il Bilancio di Previsione e relativi allegati atti di programmazione 2021/2023;
- ha approvato con delibera di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2020, il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021/2023;
- ha approvato con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 26/01/2021 il piano delle performance e degli obiettivi 2021-2023;
- ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Rendiconto della gestione 2020 (ultimo consuntivo approvato);
- ha rispettato, per l'anno 2020, l'obiettivo del saldo di finanza pubblica, come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato 10 al rendiconto della gestione 2020;
- ha alimentato l'utilizzo della Piattaforma di certificazione dei Crediti prevista dal D.L. n.35/2013 e s.m.i. e adempiuto agli obblighi di cui all'art.27 del D.L. 24/04/2014 n.66 sino al 01.07.2018, data di entrata in vigore del sistema SIOPE+ per l'invio degli Ordinativi Informatici che, ai sensi dell'art.2 comma 7 del Decreto MEF 14 giugno 2017, assolve all'obbligo previsto dall'articolo 7-bis, comma 5 del D.L. n.35/2013 e s.m.i.;
- ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio 2020, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta da deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- ha provveduto alla trasmissione alla BDAP del Bilancio di previsione 2021/2023 e del conto consuntivo 2020 con esito positivo del controllo (come da ricevute conservate agli atti);

Accertato inoltre che:

- **la dotazione organica dell'Ente**, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L.n. 296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, **è pari ad € 1.259.482,52;**
- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- **l'Ente ha capacità assunzionale 2022/2024 per il triennio e rispetta il limite di spesa 2011/2013;**
- non vi è personale in soprannumero ed eccedenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'Ente ha approvato con deliberazione di G.C. n. 241 del 24/12/2019 il piano delle azioni positive per il triennio 2020/2022, successivamente aggiornato per l'annualità 2021 con deliberazione di G.C. n. 19 del 26.01.2021;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di approvare la seguente programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022 – 2024 come qui di seguito riportato:

**per l'anno 2022:**

Istruttore amministrativo contabile cat. C posizione economica C1 dal mese di gennaio 2022  
Agente di polizia municipale cat C posizione economica C1 del mese di gennaio 2022

**per gli anni 2023 e 2024:**

Istruttore tecnico Cat D – posizione economica D1 – dal mese di gennaio 2023

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno del PTFP è consentita laddove si verificano situazioni nuove e non prevedibili, nel rispetto della legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Posto che l'eventuale modifica deve essere adeguatamente motivata;

Considerato che:

- la programmazione di cui sopra comporterebbe una spesa totale complessiva di oneri a carico ente e di IRAP pari ad € 100.241,65;
- la spesa inerente le nuove assunzioni dovrà essere considerata in fase di redazione del nuovo bilancio 2022/2024 al fine degli equilibri di bilancio triennale;

A tal fine si dà atto che le nuove assunzione nel 2022 (Istruttore amministrativo – contabile – Cat C e Agente di Polizia municipale – Cat. C) viene compensata con una cessazione per quiescenza di una dipendente inquadrata in categoria B6 con retribuzione comprensiva di anzianità di servizio che si differenzia per circa 1.000,00€ da quella prevista nel presente piano assunzionale. L'assunzione di un Educatore sociale in categoria D1 viene comandata presso i servizi sociali al Comune di Bra e la relativa spesa viene interamente rimborsata liberando risorse (quest'ultima assunzione è stata prevista nel precedente piano assunzionale 2021/2022 approvato con DGC n.141 del 20.07.2021 a valere sull'annualità 2021).

Ritenuto altresì di prevedere, ai sensi della vigente normativa, l'assunzione a tempo determinato per imprevisti e sostituzioni di personale qualora se ne dovesse ravvisare la necessità, nel rispetto della quantificazione economica acquisita nel prospetto allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera B);

Ritenuto, inoltre, di fare ricorso a forme di lavoro flessibile per esigenze imprevedibili e temporanee, sempre nel rispetto dei limiti assunzionali e della capacità massima di spesa di cui al presente piano triennale;

Richiamati:

il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i. ed in particolare l'art.5 comma 3 il quale individua i settori dell'ente;

il C.C.N.L. vigente;

Vista l'asseverazione del revisore del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 ed ivi allegata;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Dato atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio in "Amministrazione trasparente" nell'ambito degli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 TUEL e smi;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale,

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la parte in premessa;
- 2) Di approvare la seguente programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022 – 2024 come qui di seguito riportato:

#### **per l'anno 2022**

Istruttore amministrativo contabile cat. C posizione economica C1 dal mese di gennaio 2022  
Agente di polizia municipale cat C posizione economica C1 del mese di gennaio 2022

#### **per gli anni 2023 e 2024:**

Istruttore tecnico Cat D – posizione economica D1 – dal mese di gennaio 2023

- 3) **Di dare atto che la dotazione organica dell'Ente**, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L.n. 296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, **risulta pari ad € 1.259.482,52**;
- 4) Di approvare la consistenza della dotazione organica del personale in servizio alla data del 30 settembre 2021, così come riepilogato nel prospetto allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera A), nonché della relativa spesa;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento di spesa del personale (spesa potenziale massima);



- 6) di dare atto che il presente provvedimento potrà essere adeguato e /o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell'Amministrazione, adeguatamente motivate e nel rispetto dei limiti di legge;
- 7) Di dare atto che l'Ente potrà ricorrere a forme di lavoro a tempo determinato e/o a forme di lavoro flessibile per esigenze temporanee ed eccezionali, sempre nel rispetto delle capacità assunzionali e nel rispetto del limite massimo di spesa come indicato nell'allegato B);
- 8) Di dare atto, altresì, che non vi è personale in eccedenza e soprannumero ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- 9) di dare atto che sul presente provvedimento è stata acquisita l'asseverazione del Revisore dei conti circa il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001;
- 10) di pubblicare la presente deliberazione in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 11) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs.n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Inoltre,

stante l'urgenza a provvedere con gli atti inerenti e conseguenti, con separata votazione unanime all'unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge, in separata votazione;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 TUEL.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 47 del 25-05-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**II PRESIDENTE**  
DAVICO Carlo

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
NASI dott.ssa Chiara

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 18/11/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
NASI dott.ssa Chiara

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 18/11/2021

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**  
TARICCO Cristina

**IMPEGNO DI SPESA – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_**

In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione riportata nel presente atto, si impegna la spesa di € \_\_\_\_\_ al capit. \_\_\_\_\_ del Piano Esecutivo di gestione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.

Li' \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**  
NASI dott.ssa Chiara

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/12/2021 (N. 1617 Reg. Pubblicazioni).

- RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27 D.L.14/03/2013, n.33) a partire dal \_\_\_\_\_.**

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**  
DOGLIANI Francesco

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
NASI dott.ssa Chiara

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)**

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.  
Li' 01/12/2021

**ESTREMI DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)**

Si certifica che la presente deliberazione

- per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla pubblicazione)  
 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

**Divenuta esecutiva in data 18-nov-2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( NASI dott.ssa Chiara)